

1. Diritto oggettivo e norma giuridica.

- **diritto oggettivo (*ius* <diritto>):** insieme delle norme giuridiche vigenti in un determinato contesto sociale => *ubi societas ibi ius* <dove è una società là è il diritto>.



Definizione di norma giuridica

- **comando generale e astratto** che ha la **funzione, diretta o indiretta, di risolvere conflitti di interesse**
- dal punto di vista logico, è sempre un **discorso ipotetico**, espresso o implicito: se A (protasi), allora X (apodosi), dove A è la descrizione di un fatto tipico, in presenza del quale essa è applicabile, che costituisce la fattispecie astratta, e X la previsione di effetti giuridici per il caso che tale fattispecie sia integrata

Funzione della norma giuridica 1

- **risolvere conflitti di interesse** tra persone, in modo diretto o indiretto
 - **norme di relazione** (di comportamento o di condotta): risolvono direttamente conflitti di interesse attribuendo un potere
- ⇒ es.: il creditore ha il diritto di esigere dal debitore l'adempimento di una prestazione e quest'ultimo la deve adempiere al primo
- ⇒ es.: il proprietario di una cosa ha il diritto di ottenere che nessuno interferisca nella sua relazione con essa e ogni altro soggetto deve astenersi da qualsiasi comportamento che leda la suddetta relazione

Funzione della norma giuridica 2

- **norme di qualificazione** (di organizzazione):
risolvono indirettamente conflitti di
interesse
 - ⇒ es.: distinzione fra persone libere (*liberi*) e
schiavi (*servi*)
 - ⇒ es.: distinzione fra *paterfamilias*
<capofamiglia> e *filiusfamilias* (figlio in
potestà)

Funzione della norma giuridica 3

- **norme tecniche:** per raggiungere un certo scopo si deve tenere un determinato comportamento
 - ⇒ es.: per trasferire la proprietà di una cosa si debbono adoperare atti giuridici specifici (e non atti diversi)
 - ⇒ es.: per agire in giudizio con certe azioni lo si deve fare entro un termine (e non oltre)

Struttura della norma giuridica 1

- **comando generale e astratto**
 - **generalità:** rivolta a un numero indefinito di soggetti
 - **astrattezza:** applicabile quando è integrato il fatto tipico che essa descrive
- ⇒ chi si sia appropriato della cosa altrui e sia stato colto in flagrante deve il quadruplo del valore della cosa
- **coercibilità o coattività:** sanzione

Struttura della norma giuridica 2

- **sanzione nelle norme di relazione:**
 - **diretta:** ripristino dell'interesse leso
 - => **in forma specifica:** ripristino in natura dell'interesse leso (estranea al diritto romano classico)
 - => **per equivalente:** equivalente pecuniario dell'interesse leso
 - **indiretta:** pena corporale o pecuniaria

Struttura della norma giuridica 3

- **sanzione nelle norme di organizzazione:** irretrattabilità della qualifica attribuita
 - **sanzione nelle norme tecniche:** mancato raggiungimento dello scopo
 - **norme giuridiche prive di sanzione:** **giuridicità fondata sulla legge**
- => es.: *lex Cincia de donis et muneribus* <legge Cincia dei doni e degli uffici>

Norme giuridiche, norme morali, norme a rilevanza esclusivamente sociale, norme religiose.

- **norma morale:** funzione meramente valutativa, non coercibile
 - norme morali indirettamente coercibili: *iudicium de moribus* <giudizio sui costumi> dei censori => sanzione di diritto pubblico
- **norma a rilevanza esclusivamente sociale:** non coercibile

Le norme religiose 1

- **norme religiose di stampo morale:** funzione valutativa, non coercibili
- **norme religiose di organizzazione:** sono norme giuridiche
- **compenetrazione fra religione e diritto nell'esperienza romana arcaica**
 - Religione della città e *pax deorum* <benevolenza degli dei>
 - sanzioni: *sacertas* <sacertà>, *deo necari* <essere immolato al dio>, *piacula* <sacrifici/espiazioni> (es. spostamento del confine)
 - *iusiurandum* <giuramento>: *sponsio* <promessa solenne> (giuramento promissorio), *legis actio sacramento* <azione di legge per giuramento> (giuramento assertorio)

Le norme religiose 2

- **graduale laicizzazione:** modificazione della relazione fra *ius* <diritto> e *fas* <lecito dal punto di vista religioso>
- *ius divinum* <diritto divino> o *ius sacrum* <diritto sacro> (competenza sacerdotale) e *ius humanum* <diritto umano>
- **cristianesimo**
 - prima dell'editto di Milano (313 d.C.)
 - dopo l'editto di Milano
 - religione di stato (380 d.C.): cesaropapismo

Sistemi giuridici chiusi e sistemi giuridici aperti

- Sistemi chiusi: cornice legislativa (es. diritti continentali contemporanei)
- Sistemi aperti: assenza di una cornice legislativa (es. common law e diritto romano)
- Centralità dei giudici nell'esperienza giuridica di common law
- Centralità dei giuristi nell'esperienza giuridica romana: dai casi alle regole

